

Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

Nel presente allegato sono definiti, per i progetti presentati dalle microimprese e dalle piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli:

- 1. le spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto;
- 2. i **parametri** e i **punteggi** attribuiti ai progetti (tabella 1);
- 3. le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento;
- 4. la documentazione da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale (tabella 2);
- 5. i **requisiti di rispondenza** e la **documentazione specifica da inviare** per gli Interventi e le Soluzioni tecniche (Nota tecnica).

1. Spese ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento:

- A. le spese di progetto, relative all'acquisto o al noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole e forestali;
- B. le spese tecniche, consistenti unicamente in quelle per la redazione della perizia asseverata.

L'importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura massima del 40% (50% per giovani imprenditori agricoli) del costo ammissibile, sempreché compreso tra il contributo minimo erogabile di 1.000 euro e il contributo massimo erogabile di 60.000 euro e purché le spese di cui al punto A non superino l'80% del prezzo di listino per ciascun trattore agricolo o forestale e/o macchina agricola e forestale richiesti.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata è pari a 1.850 euro per entrambe le tipologie di impresa richiedente.

Ai fini della determinazione delle spese di progetto non sono computabili i costi relativi ad accessori non presenti nel listino del fabbricante del trattore agricolo o forestale o della macchina agricola e forestale. L'eventuale installazione di tali accessori potrebbe comportare, anche se non computati ai fini del finanziamento, verifiche specifiche in fase di domanda o di rendicontazione per accertare il permanere della validità del certificato di conformità al tipo omologato secondo il regolamento UE 167/2013 (per i trattori) o della dichiarazione di conformità CE (per le macchine) che accompagnano il bene.



Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

Per i progetti di cui al presente Allegato nel caso di permuta di trattori o macchine di proprietà dell'impresa, l'importo del finanziamento a carico dell'Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la permuta e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa, pari al 60% (50% per i giovani imprenditori agricoli) dell'importo del progetto. Nel caso in cui l'importo ricavato dalla permuta sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa non verrà effettuata alcuna decurtazione.

In ogni caso, l'importo concesso con provvedimento emesso a seguito della verifica tecnico/amministrativa di cui all'articolo 19 dell'Avviso non potrà superare il valore del finanziamento ammissibile. Parimenti, l'ammontare del finanziamento erogabile a seguito della verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto di cui all'articolo 22 dell'Avviso non potrà superare l'importo precedentemente concesso con il provvedimento di cui all'articolo 19.

2. Parametri e punteggi dei progetti

Nella tabella 1 sono riportati, in distinte sezioni, i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto e il punteggio attribuito a ciascuno di essi.

I parametri che concorrono a determinare il punteggio sono i seguenti:

- Misura (sezione 1);
- Fattore di rischio (sezione 2);
- condivisione con le parti sociali (sezione 3).

3. Tipologie di intervento ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente i progetti che:

- soddisfano i requisiti per le "Misure" e i "Fattori di rischio" elencati nelle sezioni 1 e 2 della tabella 1;
- risultano coerenti con le indicazioni e specificazioni tecniche riportate nel presente Allegato;
- raggiungono il punteggio di 120 punti calcolato secondo i criteri definiti nella tabella 1.

La sussistenza delle condizioni selezionate per la Misura e il Fattore di rischio deve essere riscontrabile per ciascun bene richiesto.



Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

Il progetto può prevedere l'acquisto al massimo di 2 beni, non usati, componibili nel modo seguente:

- 1 trattore agricolo o forestale e 1 macchina agricola e forestale dotata o meno di motore proprio;
- 1 macchina agricola e forestale dotata di motore proprio e 1 macchina agricola e forestale non dotata di motore proprio;
- 2 macchine agricole e forestali non dotate di motore proprio.

Ciascuno dei beni richiesti deve raggiungere il punteggio di 120 punti e quindi soddisfare, autonomamente dall'altro bene, i requisiti previsti per una Misura e per un Fattore di rischio. Nel caso il progetto preveda la Misura 1 relativa all'adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, è possibile valutare tale miglioramento mediante il contributo di entrambi i beni richiesti purché sia distinguibile l'apporto al miglioramento dato da entrambi i beni.

Il raggiungimento del punteggio di 120 punti per entrambi i beni viene valutato in fase di verifica del progetto con possibile ammissione parziale per un solo bene nel caso l'altro non raggiunga tale punteggio.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto, per i beni da acquistare valgono i requisiti esposti nel seguito.

Si considerano "trattori agricoli o forestali" (di seguito denominati "trattori") i trattori, a ruote o a cingoli, omologati in conformità con il regolamento 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per i trattori ammissibili a finanziamento valgono i requisiti seguenti:

- 1. tranne quanto previsto al successivo punto 2, i trattori devono essere dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore;
- 2. solo per le categorie T2 e C2:
- in caso di selezione della Soluzione tecnica 1a, i trattori possono essere dotati sia di struttura ROPS a due o quattro montanti che di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore; la cabina deve essere di livello 4, come definito in base alla definizione di cui alla norma EN 15695-1:2009
- in caso di selezione delle Soluzioni tecniche 2a e 2b, i trattori devono essere dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore; la cabina deve essere di livello 4, come definito in base alla definizione di cui alla norma EN 15695-1:2009.

Non sono ammissibili a finanziamento i trattori con potenza nominale superiore a 130 kW.

Si considerano "macchine agricole e forestali" (di seguito denominate "macchine") le macchine, dotate o meno di motore endotermico o elettrico, conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE, attuata in Italia dal d.lgs. 17/2010, limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui all'art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f) di detto decreto. Si considerano inoltre macchine:



Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

- i trattori agricoli o forestali a cingoli non omologati in conformità al regolamento UE 167/2013;
- le attrezzature intercambiabili a corredo di un trattore o di una macchina che quindi assumono la caratteristica di bene a sé stante ai fini del presente Allegato.

Nel caso di richiesta di macchine irroratrici semoventi, queste devono essere dotate di cabina ROPS e di livello 4 in base alla definizione di cui alla norma EN 15695-1:2009.

Le macchine ammissibili a finanziamento sono esclusivamente quelle che l'impresa richiedente può utilizzare per lo svolgimento di attività dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali; non sono finanziabili macchine che realizzano fasi successive a quelle sopra richiamate, quali ad esempio quelle di magazzinaggio, di confezionamento, di trasformazione, ecc.

Non sono ammissibili a finanziamento i trattori a cingoli immatricolati come macchine con potenza nominale superiore a 130 kW.

Per le macchine mietitrebbiatrici non sono selezionabili le soluzioni tecniche 2c e d.

Per le Soluzioni tecniche 1a,b e 2a,b,c,d, i trattori e le macchine da rottamare o da permutare contestualmente all'acquisto dei nuovi trattori o macchine devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente avviso Isi.

Valgono inoltre le condizioni che seguono, da declinare nel rispetto dei requisiti delle specifiche Soluzioni tecniche.

- I trattori agricoli e forestali a ruote e a cingoli da sostituire devono essere stati immessi sul mercato in data antecedente al 1º gennaio 2010 e per essi:
 - se immessi sul mercato in data antecedente al 1° gennaio 1996 è ammissibile la sola rottamazione;
 - se immessi sul mercato tra il 1º gennaio 1996 e il 31 dicembre 2009 l'impresa può optare per la rottamazione o per la permuta presso il rivenditore.
- Le macchine agricole e forestali con motore, con l'esclusione dei trattori a cingoli, per i quali valgono le condizioni di cui al punto precedente, devono essere state immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 2006/42/CE e per esse
 - se immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 98/37/CE è ammissibile la sola rottamazione;



- se immesse sul mercato dopo le specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 98/37/CE e prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 2006/42/CE l'impresa può optare per la rottamazione o per la permuta presso il rivenditore.
- Le macchine agricole e forestali prive di motore devono essere state immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 2006/42/CE e per esse è ammissibile la sola rottamazione.

La documentazione attestante l'alienazione di macchine e trattori, da fornire in fase di rendicontazione, dovrà dare evidenza dei dati identificativi di ciascuna macchina o trattore permutati o rottamati (ad es. marca, modello, matricola, n. serie). In caso di rottamazione tali dati identificativi dovranno essere riportati nella quarta copia del formulario rifiuti.

Tabella 1 – Parametri e punteggi

Sezione 1 – Misure (selezionare un Intervento per ciascun bene richiesto)		
Misura	Intervento	Punteggio
Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola	a) Acquisto di macchina agricola e forestale priva di motore che determina un miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola	65
2) Adozione di soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti	a) Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina agricola e forestale alimentata a gasolio avente, per almeno tre parametri, valori delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il 50% ai valori limite previsti dalla vigente normativa	65
	b) Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina agricola e forestale alimentata a gasolio avente, per almeno tre parametri, valori delle emissioni inquinanti inferiori dal 30 al 50% ai valori limite previsti dalla vigente normativa	60
	c) Acquisto di macchina agricola e forestale alimentata a benzina avente, per almeno un parametro, valori delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il 35% ai valori limite previsti dalla vigente normativa	65





d) Acquisto di macchina agricola e forestale alimentata a benzina avente, per almeno un parametro, valori delle emissioni inquinanti inferiori dal 20% al 35% ai valori limite previsti dalla vigente normativa	60
e) Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina agricola e forestale con motore elettrico o a metano	65
f) Acquisto di attrezzatura intercambiabile che permette un abbattimento delle emissioni inquinanti attraverso la riduzione del consumo di carburante della macchina motrice o del trattore del 30% rispetto ad analoga attrezzatura intercambiabile di proprietà dell'impresa	55

Sezione 2 – Fattori di rischio (selezionare una Soluzione tecnica per ciascun bene richiesto)		
Fattore di rischio	Soluzione tecnica	Punteggio
Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole e forestali obsoleti	a) Acquisto di trattore agricolo o forestale con contestuale rottamazione di trattore di proprietà dell'impresa	65
	b) Acquisto di macchina agricola e forestale con contestuale rottamazione di analoga macchina di proprietà dell'impresa	65
2) Rumore	 a) Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore di almeno 3 dB(A) rispetto ai limiti previsti dal regolamento comunitario di riferimento relativamente a: livello sonoro all'orecchio del conducente misurato sia a cabina aperta che a cabina chiusa rumore del trattore in movimento, con contestuale permuta di altro trattore di proprietà dell'impresa 	60
	b) Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di rumorosità dichiarato dal costruttore inferiore di almeno 2 dB(A) rispetto ai limiti previsti dal regolamento comunitario di riferimento relativamente a:	55





	livello sonoro all'orecchio del conducente misurato sia a cabina aperta	
	che a cabina chiusa	
	rumore del trattore in movimento,	
	con contestuale permuta di altro trattore di proprietà dell'impresa	
	c) Acquisto di macchina agricola e forestale, dotata di motore endotermico	
	o elettrico, che presenta un livello di pressione acustica dell'emissione	
	ponderato A (LpA) e un livello di potenza acustica ponderata A (LWA)	
	inferiori di almeno 3 dB(A) rispetto al valore degli stessi parametri di	60
	un'analoga macchina di proprietà dell'impresa che deve essere permutata	
	contestualmente all'acquisto della nuova macchina	
	d) Acquisto di macchina agricola e forestale, dotata di motore endotermico	
	o elettrico, che presenta un livello di pressione acustica dell'emissione	
	ponderato A (LpA) e un livello di potenza acustica ponderata A (LWA)	FF
	inferiori di almeno 2 dB(A) rispetto al valore degli stessi parametri di	55
	un'analoga macchina di proprietà dell'impresa che deve essere permutata	
	contestualmente all'acquisto della nuova macchina	
	a) Acquisto di macchina agricola e forestale che consenta la	
3) Operazioni manuali	meccanizzazione di un'operazione colturale o zootecnica precedentemente	55
	svolta manualmente	

Sezione 3 - Condivisione con le parti sociali o Informativa al RLS/RLST	
Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico	
Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di rappresentanza dei lavoratori)	
Progetto di cui è stata resa informativa al RLS/RLST	



Tabella 2 - Documentazione da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale

NE
enti da presentare in fase di rendicontazione finale
ettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o gitalmente dal fornitore ell'estratto conto quisti effettuati tramite noleggio con patto d'acquisto: Dia del contratto cumentazione comprovante il trasferimento della proprietà del ne nifici ed estratti di c/c comprovanti il pagamento delle rate resate a titolo di eventuale caparra confirmatoria, il pagamento elle rate mensili corrispondenti al canone di locazione pattuito e ragamento dell'eventuale saldo cazione attestante l'avvenuta permuta del trattore e/o della di proprietà dell'impresa (se applicabile) con evidenza dei dati ivi del trattore o della macchina permutati (ad es. marca, matricola, n. serie) pia del formulario rifiuti attestante l'avvenuta rottamazione del do della macchina di proprietà dell'impresa (se applicabile), con dei dati identificativi del trattore o della macchina rottamati (ad , modello, matricola, n. serie) ttori: certificato di conformità al tipo omologato di cui al nto UE 167/2013 cchine: dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2006/42/CE pri e per le macchine omologate alla circolazione stradale: carta ione (per i trattori comprensiva di allegato tecnico) (manuale di uso e manutenzione)
ic

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.



Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

Nota Tecnica: Requisiti di rispondenza e documentazione specifica da inviare per gli Interventi e le Soluzioni tecniche

Interventi per la Misura 1 - Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola

La misura comprende il solo **Intervento 1a** relativo all'acquisto di macchina priva di motore che determina un miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola.

Il miglioramento deve essere riconducibile alle seguenti categorie di indicatori:

- 1. indicatori economico-finanziari
 - a. indici che misurano la riduzione dei costi di produzione o la produttività
 - b. indici di sviluppo attività (p.es. fatturato, margine operativo lordo)
- 2. indicatori di igiene e sicurezza
 - a. miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali
 - b. miglioramento della sicurezza alimentare
- indicatori ambientali.
 - a. risparmio idrico
 - b. risparmio energetico
 - c. conservazione del suolo
 - d. riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche
- 4. indicatori gestionali
 - a. diversificazione o riconversione produttiva
 - b. miglioramento qualitativo della produzione.

Per ogni progetto dovrà essere valutato il miglioramento atteso secondo almeno due categorie di indicatori, una delle quali deve essere la categoria 1 (indicatori economico-finanziari).



Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

Per ogni categoria di indicatori oggetto di valutazione è possibile considerare anche solo uno degli indici o delle tematiche indicate. La valutazione deve in ogni caso essere rapportata all'attività aziendale complessiva, evidenziando il miglioramento consequibile.

Alla perizia deve essere allegata una relazione contenente la valutazione del miglioramento atteso secondo quanto detto sopra.

Interventi per la Misura 2 - Adozione di soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti

Nell'ambito degli **Interventi 2a, b, c, d** è richiesto l'abbattimento delle emissioni inquinanti tramite l'acquisto di trattori o macchine agricole e forestali che presentano emissioni inferiori, della percentuale indicata in ciascun Intervento, rispetto ai valori limite previsti dalla vigente normativa.

Per "emissioni inquinanti" si intendono i valori relativi ai seguenti parametri:

- per i motori a gasolio:
 - CO (monossido di carbonio)
 - HC (idrocarburi) e NOx (ossidi di azoto) presi singolarmente o come somma a seconda della fascia di potenza
 - PT (particolato)
- per i motori a benzina:
 - CO (monossido di carbonio)
 - somma di HC (idrocarburi) e NOx (ossidi di azoto).

Per "valori limite previsti dalla vigente normativa" si intendono i valori limite fissati, per i parametri di cui sopra, dal regolamento (UE) 2016/1628 o, per i soli trattori, dal regolamento delegato (UE) 2018/985, applicabili alla specifica macchina/trattore, definita da marca e modello.

Per l'individuazione dei valori dei parametri di cui sopra si tiene conto dei due anni di smaltimento scorte e del regime di flessibilità nonché dei regolamenti UNECE equivalenti.

La perizia asseverata deve contenere, per il trattore o la macchina richiesti, i dati delle emissioni unitamente all'indicazione della potenza nominale.

Alla perizia deve essere allegato:

• stralcio della documentazione relativa all'omologazione del trattore o della macchina con i dati della potenza nominale, delle emissioni e della fase del motore o, in alternativa, di una dichiarazione del fabbricante che riporti tali dati. Per il solo trattore, in alternativa a quanto



Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

precede, la perizia può contenere uno stralcio del certificato di conformità al tipo omologato di cui al regolamento UE 167/2013 rilasciato dal fabbricante del trattore, riportante i dati della potenza nominale e delle emissioni.

Nell'ambito dell'**Intervento 2e** è richiesto che i trattori e le macchine da acquistare determinino un abbattimento delle emissioni inquinanti in quanto dotate di motore elettrico (trattori/macchine elettrici o ibridi) per il loro autodislocamento o di motore a metano.

La perizia asseverata deve contenere la descrizione del trattore o della macchina con specifico riferimento alle sue funzionalità e al tipo di alimentazione.

Nell'ambito dell'**Intervento 2f** è richiesto che le attrezzature intercambiabili da acquistare permettano un abbattimento delle emissioni inquinanti attraverso la riduzione del 30% del consumo di carburante della macchina motrice o del trattore rispetto all'utilizzo di analoghe attrezzature intercambiabili di proprietà dell'impresa. Per "analoghe attrezzature intercambiabili" si intendono attrezzature in grado di svolgere le medesime operazioni principali di quelle da acquistare.

Alla perizia asseverata devono essere allegati:

- relazione contenente la valutazione della riduzione del consumo di carburante con riferimento alle caratteristiche specifiche delle attrezzature intercambiabili nuove e di quelle di proprietà dell'impresa che determinano tale riduzione
- documentazione attestante la proprietà, da parte dell'impresa, dell'attrezzatura intercambiabile utilizzata per il confronto e sopra indicata.

Soluzioni tecniche per il Fattore di rischio 1 - Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole e forestali obsoleti

Nell'ambito della **Soluzione tecnica 1a** è richiesto che contestualmente all'acquisto del trattore sia rottamato un trattore di proprietà dell'impresa nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3 del presente Allegato.

Per le finalità di questa Soluzione tecnica non rilevano le caratteristiche del trattore da rottamare rispetto a quello da acquistare, ivi compreso il tipo di trazione (a ruote o a cingoli).

Il trattore da rottamare deve essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente avviso Isi.

Alla perizia asseverata devono essere allegati:

- documento che dimostri, per il trattore da rottamare, la data di prima immissione sul mercato o l'età;
- documentazione attestante la proprietà del trattore da rottamare;



Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

- documentazione fotografica relativa al trattore da rottamare;
- copia della carta di circolazione del trattore da rottamare, se omologato per la circolazione stradale.

Nell'ambito della **Soluzione tecnica 1b** è richiesto che contestualmente all'acquisto di una macchina sia rottamata un'analoga macchina di proprietà dell'impresa nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3 del presente Allegato.

Ai fini del presente Allegato per "analoga" macchina si intende una macchina in grado di svolgere le medesime operazioni principali di quella da acquistare.

Per le finalità di questa Soluzione tecnica, valgono inoltre le seguenti condizioni:

- in caso di acquisto di un trattore a cingoli è necessario rottamare un altro trattore; a tal fine non rilevano le caratteristiche del trattore da rottamare rispetto a quello da acquistare, ivi compreso il tipo di trazione (a ruote o a cingoli);
- in caso di acquisto di una macchina dotata di motore endotermico è necessario rottamare una macchina dotata di motore endotermico con medesima alimentazione (benzina o gasolio);
- in caso di acquisto di una macchina dotata di motore elettrico è possibile rottamare sia una macchina dotata di motore elettrico che una dotata di motore endotermico (a benzina o a gasolio);
- in caso di acquisto di una macchina priva di motore è possibile rottamare sia una macchina priva di motore che una macchina dotata di motore.

La macchina da rottamare deve essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente avviso Isi.

Alla perizia asseverata devono essere allegati:

- documento che dimostri, per la macchina da rottamare, la data di prima immissione sul mercato o l'età;
- documentazione attestante la proprietà della macchina da rottamare;
- documentazione fotografica relativa alla macchina da rottamare;
- copia della carta di circolazione della macchina da rottamare se omologata per la circolazione stradale.



Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

Soluzioni tecniche per il Fattore di rischio 2 - Rumore

Nell'ambito delle **Soluzioni tecniche 2a e b** è richiesto che il trattore abbia livelli di rumorosità dichiarati dal fabbricante inferiori rispettivamente di almeno 3 dB(A) o di almeno 2 dB(A) rispetto a entrambi i limiti previsti dal regolamento UE 167/2013 che, unitamente ai relativi regolamenti delegati, costituisce il regolamento comunitario di riferimento.

Nello specifico tali limiti sono:

- livello sonoro all'orecchio del conducente:
 - o 90 dB(A) nelle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato XIII del regolamento delegato 1322/2014 (metodo 1)
 - o 86 dB(A) nelle condizioni di cui al paragrafo 3 dell'Allegato XIII del regolamento delegato 1322/2014 (metodo 2)
- rumore del trattore in movimento:
 - o 89 dB(A) per trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 1500 kg
 - o 85 dB(A) per trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 1500 kg.

Per i trattori da acquistare il "livello di rumorosità" dichiarato dal fabbricante deve quindi essere riferito a entrambi i seguenti parametri:

- livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 1322/2014, metodo 1 o metodo 2, sia a cabina chiusa che a cabina aperta,
- livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente al regolamento delegato (UE) 2018/985, allegato II.

La riduzione del livello di rumorosità deve essere riferita a entrambi i valori dei predetti parametri dichiarati dal fabbricante del trattore da acquistare considerando, per il livello sonoro all'orecchio del conducente, il valore maggiore tra quelli misurati a cabina chiusa e a cabina aperta.

Contestualmente all'acquisto del trattore, deve essere sostituito, tramite permuta presso il rivenditore del nuovo trattore, un trattore di proprietà dell'impresa nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3 del presente Allegato. A tal fine non rileva il tipo di trazione (a ruote o a cingoli).

La perizia asseverata deve contenere i dati della rumorosità dichiarata dal fabbricante.

Alla perizia devono essere allegati:

• stralcio del manuale di uso e manutenzione o della documentazione relativa all'omologazione del trattore da acquistare, con i dati della rumorosità e l'indicazione dell'allegato di riferimento utilizzato per la misurazione o, in alternativa, dichiarazione del fabbricante che riporti tali dati



Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

- documento che dimostri, per il trattore da permutare, la data di prima immissione sul mercato o l'età
- documentazione attestante la proprietà del trattore da permutare
- documentazione fotografica a colori relativa al trattore da permutare che permetta di identificarlo in modo univoco (p.es. vista anteriore/posteriore/laterale, numero di telaio, targhette e la loro posizione sul trattore, eventuale targa)
- copia della carta di circolazione del trattore da permutare, se omologato per la circolazione stradale.

Nell'ambito delle **Soluzioni tecniche 2c e d** è richiesto che la macchina da acquistare abbia un livello di rumorosità dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 3 dB(A) o 2 dB(A) rispetto al valore dello stesso parametro di un'analoga macchina di proprietà dell'impresa. Ai fini del presente Allegato per "analoga macchina" si intende una macchina, dotata di motore endotermico o elettrico, in grado di svolgere le medesime operazioni principali di quella da acquistare; l'analoga macchina utilizzata per il confronto deve essere sostituita contestualmente all'acquisto della nuova nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3 del presente Allegato. Nel caso di acquisto di trattore a cingoli non omologato secondo il regolamento UE 167/2013, per il trattore da permutare non rileva il tipo di trazione (a ruote o a cingoli).

Per le finalità di queste Soluzioni tecniche, valgono inoltre le seguenti condizioni:

- in caso di acquisto di una macchina dotata di motore endotermico è necessario confrontare la rumorosità con quella di una macchina dotata di motore endotermico con medesima alimentazione (benzina o gasolio);
- in caso di acquisto di una macchina dotata di motore elettrico è possibile confrontare la rumorosità con quella di una macchina dotata di motore endotermico (a benzina o a gasolio).

Per "livello di rumorosità" si intendono il livello di potenza acustica (sonora) ponderato A emesso dalla macchina e il livello di pressione acustica ponderato A; la riduzione del livello di rumorosità deve essere riferita a entrambi i valori dei predetti parametri. A tal fine i valori di potenza acustica e di pressione acustica dichiarati dal fabbricante della macchina da acquistare devono essere confrontati con i corrispondenti valori dichiarati dal fabbricante nel manuale di uso e manutenzione della macchina di proprietà o in altri documenti ufficiali. Il confronto deve essere effettuato sia per la potenza acustica che per la pressione acustica.

Nei casi in cui il valore della potenza acustica della macchina nuova o di proprietà non sia indicato dal fabbricante in quanto la pressione acustica è inferiore ai limiti fissati dalla direttiva macchine di riferimento è possibile effettuare il confronto sui soli dati di pressione acustica.

La perizia asseverata deve contenere i dati della rumorosità della macchina da acquistare e della macchina di proprietà dell'impresa.

Alla perizia devono essere allegati:



Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

- stralcio del manuale di uso e manutenzione o della documentazione relativa alla macchina da acquistare, con i livelli di rumorosità e l'indicazione della norma o del metodo utilizzati per la misura oppure, in alternativa, dichiarazione del fabbricante che riporti tali dati;
- documentazione attestante la proprietà della macchina utilizzata per il confronto della rumorosità;
- documentazione attestante la data di prima immissione o l'età della macchina utilizzata per il confronto della rumorosità;
- stralcio del manuale di uso e manutenzione o della documentazione relativa alla macchina di proprietà dell'impresa, con i livelli di rumorosità e l'indicazione della norma o del metodo utilizzati per la misura oppure, in alternativa, dichiarazione del fabbricante che riporti tali dati;
- dichiarazione CE di conformità della macchina di proprietà;
- documentazione fotografica della macchina di proprietà, con evidenza della marcatura CE.
- copia della carta di circolazione della macchina utilizzata per il confronto della rumorosità, se omologata per la circolazione stradale.

Le soluzioni tecniche 2c e d non si applicano all'acquisto di macchine mietitrebbiatrici.

Soluzioni tecniche per il Fattore di rischio 3 – Operazioni manuali

Nell'ambito della **Soluzione tecnica 3a** è richiesto che le macchine agricole e forestali, dotate o meno di motore proprio, siano finalizzate alla meccanizzazione di un'operazione colturale o zootecnica precedentemente svolta manualmente dai lavoratori dell'impresa. Le macchine per le quali può essere selezionata questa soluzione tecnica devono essere funzionali alla meccanizzazione delle operazioni di:

- pulizia da erbe infestanti, sterpaglie, residui di potatura, ecc. (p.es. trinciatrici ad asse orizzontale, trinciatrici intraceppo, decespugliatori a braccio articolato) e lavorazione superficiale del terreno (p.es. sarchiatrici, rincalzatrici);
- fertilizzazione, semina e trapianto (p.es. macchine per la manipolazione del letame e del liquame, macchine per la distribuzione di fertilizzanti, macchine per la semina, macchine per assolcatura e rullatura, macchine per la messa a dimora di tuberi e bulbi, macchine per il trapianto);
- sviluppo, cura e manutenzione delle colture (p.es. macchine per l'irrigazione a pioggia, macchine per l'irrigazione localizzata, macchine per la distribuzione di fitofarmaci, stenditrici di film di plastica, macchine per la potatura delle piante, macchine per il diradamento dei frutti e/o foglie, macchine spollonatrici);
- raccolta (p.es. macchine per la raccolta dei foraggi fino alla fase di andanatura, macchine per la raccolta delle piante da granella, macchine per la raccolta di tuberi, radici e bulbi, macchine per la raccolta delle produzioni arboree, macchine per la raccolta delle produzioni ortive e del tabacco); sono escluse le macchine adibite al solo trasporto del raccolto dai campi ai magazzini aziendali;



Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

- prelevamento, preparazione e distribuzione degli alimenti zootecnici (p.es. macchine per frantumazione, polverizzazione, miscelazione e distribuzione dei prodotti, macchine impagliatrici e desilatrici);
- cura del bestiame e della stalla (p.es. macchine per la mungitura, macchine per la pulizia e la disinfezione dei locali, caricatori frontali per il prelevamento degli alimenti);
- asportazione e trattamento delle deiezioni (p.es. caricatori frontali per la movimentazione del letame, lame spingitrici, raschiatori, evacuatori, vagliatori).

La perizia asseverata deve contenere una descrizione dettagliata delle modalità operative manuali seguite in assenza della macchina richiesta.

Alla perizia deve essere allegato:

• estratto del fascicolo aziendale riportante l'elenco delle macchine di proprietà dell'impresa.